

Articolo 16 -. *Disciplina dell'attività di pesca professionale e piccola pesca costiera*

1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose.
2. Nell'area marina protetta non è consentito il ripopolamento attivo, l'acquacultura e la pesca subacquea.
3. Nella zona A non è consentita l'attività di pesca professionale né la piccola pesca costiera.
4. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente l'attività di piccola pesca costiera, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale o, se socio di cooperativa, la residenza ed avendo esercitato l'attività, nel Comune di Acicastello o nella frazione Capo Molini del Comune di Acireale alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo 11 novembre 2004.
5. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli allegati II, IV e V) tra cui:
 - a. Tursiope (*Tursiops truncatus*)
 - b. Tartaruga caretta (*Caretta caretta*)
 - c. Patella (*Patella ferruginea*)
 - d. Nacchera (*Pinna nobilis*)
 - e. Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*)
 - f. Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*)
 - g. Magnosa (*Scyllarides latus*)
6. Non è, altresì, consentita la pesca o il prelievo con qualunque mezzo delle specie di seguito elencate:
 - a. Orecchio di mare/occhio di bue (*Haliotis tuberculata tuberculata*)
 - b. Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*)
 - c. Cicala (*Scyllarus arctus*)
 - d. Pesce spada (*Xiphias gladius*)
 - e. Tonno rosso (*Thunnus thynnus*)
 - f. Aragosta (*Palinurus elephas*)
 - g. Astice (*Homarus gammarus*)
 - h. tutte le specie di cernia (*Epinephelus* spp., *Mycteroperca rubra*, *Polyprion americanus*).
7. L'ancoraggio delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo nel rispetto delle discipline di ormeggio e ancoraggio cui ai precedenti articoli 12 e 13.
8. I gavitelli di segnalazione degli attrezzi di pesca devono riportare il numero di autorizzazione rilasciata dall'ente gestore. Nel caso di inosservanza di tale disposizione l'attrezzo sarà considerato "non autorizzato" e si procederà al sequestro nei termini di legge. Il proprietario dell'attrezzo ha facoltà di richiedere la consegna dello stesso, previa dimostrazione del titolo di proprietà e del pagamento dell'ammenda prevista per l'assenza dei segnalamenti regolamentari e del costo della rimozione e custodia. Trascorsi 30 giorni dal sequestro, in assenza di reclamo, si procederà alla confisca e distruzione dell'attrezzo.
9. Non è consentito lo scarico in mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica e inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, alla piccola pesca costiera nell'area marina protetta, i richiedenti devono presentare apposita istanza formulata nei modi e nei termini indicati ai successivi artt. 19 e 20, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
11. Ai fini del monitoraggio le imprese autorizzate all'attività di piccola pesca costiera devono comunicare annualmente all'ente gestore i periodi di pesca, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca esercitate all'interno dell'area marina protetta.

Articolo 17 - Disciplina dell'attività di pescaturismo

1. Nella zona A non è consentita l'attività di pescaturismo.
2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la piccola pesca costiera al precedente articolo 16, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca costiera di cui al precedente articolo 16, purché in possesso di idonea autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo e autorizzati dall'ente gestore.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, alle attività di pescaturismo comporta l'obbligo di:
 - a. fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
 - b. fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore;
 - c. acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del regolamento di disciplina dell'area marina protetta.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, all'attività di pescaturismo nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare apposita richiesta formulata nei modi e nei termini indicati ai successivi artt. 19 e 20, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
5. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici e sonori.
6. Non è consentito lo scarico in mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica e inquinante, nonché il rilascio di qualsivoglia tipo di rifiuto.